

Danno non patrimoniale risarcibile anche per sola presunzione di reato

Pubblicato in Lavoro e Previdenza Oggi. Per gentile concessione della Iuridica Editrice - Danno non patrimoniale risarcibile anche per sola presunzione di reato

Pubblicato in **Lavoro e Previdenza Oggi**. Per gentile concessione della Iuridica Editrice - <http://www.lpo.it>

Danno non patrimoniale risarcibile anche per sola presunzione di reato

Corte Costituzionale, sentenza 30 giugno - 11 luglio 2003, n. 233 - Pres. Chieppa - Rel. Marini - Ordinanza 20 giugno 2002 promossa dal Tribunale di Roma

Risarcimento danni - Disciplina prevista dall'articolo 2059 c.c. - Interpretazione - Risarcibilità del danno non patrimoniale a prescindere dall'accertamento del reato ex articolo 185 c.p. - Sufficienza della riconducibilità all'ipotesi astratta di reato - Questione di legittimità costituzionale della predetta norma - Infondatezza

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'articolo 3 Costituzione - dell'articolo 2059 del codice civile nella parte in cui escluderebbe la risarcibilità del danno non patrimoniale allorché la responsabilità dell'autore del fatto, corrispondente ad una fattispecie astratta di reato, venga affermata in base ad una presunzione di legge; l'articolo 2059 c.c. deve essere infatti interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge.

Nell'astratta previsione della norma di cui all'articolo 2059 c.c. deve ricomprendersi ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (articolo 32 Costituzione); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.

Per quanto specificamente riguarda il tema - che qui ci occupa - della risarcibilità del danno non patrimoniale in caso di colpa presunta, altre, anch'esse recentissime, sentenze del giudice di legittimità, muovendo dalla "sempre più avvertita esigenza di garantire l'integrale riparazione del danno ingiustamente subito (...) nei valori propri della persona, anche in riferimento all'articolo 2 Costituzione", sono giunte all'enunciazione di un principio di diritto perfettamente coerente con le considerazioni sin qui svolte. Si afferma, infatti, in tali pronunce che alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex articoli 2059 c.c. e 185 c.p. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nei casi di cui agli articoli 2051 e 2054 c.c., "debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato" (Cass. n. 7281 e n. 7282 del 2003).

Danno non patrimoniale risarcibile anche per sola presunzione di reato

Ritenuto in fatto - 1. - Il Tribunale di Roma, con ordinanza dell'11 maggio 2002, depositata il 20 giugno 2002, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2 e 3 Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2059 c.c.

In punto di rilevanza, il rimettente espone di doversi pronunciare su domande di risarcimento del danno morale avanzate dagli eredi di persone decedute in un sinistro stradale nei confronti dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stesso. Aggiunge che nessuna delle parti è riuscita a superare la presunzione di colpa in pari misura concorrente posta a carico di ciascuno dei conducenti dall'articolo 2054, secondo comma, c.c., cosicché le suddette domande risarcitorie dovrebbero essere respinte, stante la limitazione posta dall'articolo 2059 c.c., dovendo - per diritto vivente - escludersi la risarcibilità, ex articolo 185 c.p., del danno morale nel caso in cui la responsabilità dell'autore del fatto illecito, pur astrattamente costituente reato, sia accertata in base ad una presunzione di legge e non in base all'oggettiva ricostruzione del fatto.

La previsione di risarcibilità del danno non patrimoniale nei soli casi previsti dalla legge, contenuta nella norma impugnata, sarebbe tuttavia lesiva del diritto fondamentale dell'individuo alla serenità morale, tutelato dall'articolo 2 Costituzione, oltre ad essere fonte di inique ed ingiustificate disparità di trattamento, tali da violare il principio di eguaglianza. Sotto altro aspetto, essa avrebbe prodotto - per effetto di orientamenti giurisprudenziali nel tempo consolidatisi - ingiustificate duplicazioni risarcitorie, contrastanti con l'articolo 3 Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, rispetto al *tertium comparationis* rappresentato dall'articolo 2043 c.c.

Con riguardo al primo dei profili considerati, il rimettente osserva che la norma impugnata si fonderebbe, in definitiva, sull'assunto secondo cui i diritti della personalità non costituiscono elementi del patrimonio del titolare e la loro lesione non darebbe perciò luogo a risarcimento.

Siffatto assunto non potrebbe tuttavia trovare cittadinanza nell'ordinamento costituzionale, posto che tutti i diritti della personalità, nessuno escluso, ricevono tutela dagli articoli 2 e 3 Costituzione, come è del resto riconosciuto sia dalla giurisprudenza di legittimità e di merito sia dalla migliore dottrina. Né, d'altro canto, potrebbe sostenersi che la sofferenza morale causata dalla perdita di un prossimo congiunto non sia tutelata da alcun precetto costituzionale e quindi - non costituendo un diritto della personalità - non possa essere risarcita se non nei limiti stabiliti dall'articolo 2059 c.c.

L'assurdità di una simile tesi, sul piano giuridico, risulterebbe - secondo il rimettente - palese ove si consideri che, secondo l'orientamento prevalente della dottrina, della giurisprudenza di legittimità e di quella costituzionale, l'articolo 2 Costituzione sancisce il valore assoluto della persona umana ed è norma a contenuto precettivo e non programmatico, cosicché ogni proiezione della persona nella realtà sociale sarebbe suscettibile di assurgere al rango di diritto soggettivo perfetto, con la conseguente configurabilità di una tutela risarcitoria in caso di lesione.

Non potendo dubitarsi che la famiglia sia una delle formazioni sociali nelle quali l'individuo esplica la propria personalità e che i vincoli famigliari costituiscano proiezione della persona nella realtà sociale, ne discenderebbe che i suddetti vincoli costituiscono, ex articolo 2 Costituzione, oggetto di un diritto soggettivo perfetto. L'articolo 2059 c.c., impedendone la risarcibilità in caso di lesione, salvo i casi previsti dalla legge, violerebbe perciò tanto l'articolo 2 Costituzione, frustrando un diritto fondamentale, quanto l'articolo 3, con riguardo al principio di eguaglianza, differenziando ingiustamente la situazione di chi perde un congiunto in conseguenza di un illecito accertato e quella di chi invece lo perde in conseguenza di un illecito presunto ex articolo 2054 c.c.

La norma impugnata, d'altro canto, non sarebbe - ad avviso del rimettente - suscettibile di una lettura costituzionalmente orientata, così da superare il prospettato dubbio di legittimità con riferimento al canone di ragionevolezza.

In particolare, non ritiene il giudice *a quo* di poter condividere la tesi secondo la quale la lesione di un diritto

Danno non patrimoniale risarcibile anche per sola presunzione di reato

costituzionalmente protetto sarebbe comunque risarcibile, nonostante il tenore dell'articolo 2059, in base al combinato disposto dell'articolo 2043 e della norma costituzionale di volta in volta violata.

In primo luogo, tale orientamento si fonda sull'assunto che l'articolo 2043 sia una norma in bianco, ma siffatto assunto è stato ormai abbandonato dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 500 del 1999, nella quale il danno risarcibile è espressamente definito come la lesione dell'interesse al bene della vita al quale l'interesse leso, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega. In tale ottica la risarcibilità discende dunque dal fatto che l'interesse leso sia rilevante per l'ordinamento, a prescindere dall'esistenza di una garanzia costituzionale, e non vi è dubbio - ad avviso sempre del giudice *a quo* - che l'interesse alla propria serenità morale sia preso in considerazione, sotto molti aspetti, dall'ordinamento.

Secondariamente, la tesi cosiddetta «del combinato disposto» condurrebbe a svuotare l'articolo 2059 c.c. di ogni contenuto, atteso che qualsiasi danno morale potrebbe astrattamente ricondursi alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto. Ma tra una *interpretatio abrogans* conforme a Costituzione ed una *interpretatio utilis* con questa contrastante l'interprete - secondo il rimettente - dovrebbe necessariamente scegliere la seconda.

L'orientamento ermeneutico in esame porterebbe, infine, ad una irragionevole duplicazione di risarcimento nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato: in tal caso, infatti, il danneggiato potrebbe agire sia per il risarcimento del danno ingiusto, in base al combinato disposto degli articoli 2 Costituzione e 2043 c.c., sia per il risarcimento del danno morale in base all'articolo 2059 c.c.

In via dichiaratamente subordinata, il rimettente solleva poi, in riferimento all'articolo 3 Costituzione, una diversa questione di legittimità costituzionale della stessa norma, nella parte in cui non consente la liquidazione del danno non patrimoniale nei casi in cui la responsabilità dell'offensore venga affermata - come è nel giudizio *a quo* - in base ad una presunzione di legge.

Il rimettente muove dalla considerazione che siffatta lettura della norma, costituente diritto vivente, nacque in un'epoca storica nella quale, vigendo l'articolo 3 c.p.p. del 1930, l'accertamento dell'illecito in sede civile era necessariamente subordinato all'accertamento del reato in sede penale.

L'irrisarcibilità del danno morale in caso di responsabilità presunta, quale conseguenza dell'inesistenza del reato affermata in sede penale, discenderebbe pertanto dalla preminenza logica della giurisdizione penale rispetto a quella civile.

La situazione sarebbe radicalmente mutata a seguito dell'introduzione del nuovo articolo 75 c.p.p., per effetto del quale l'azione risarcitoria in sede civile può avere uno svolgimento del tutto autonomo, ed un esito anche contrastante, rispetto all'eventuale azione penale che sia promossa per lo stesso fatto.

La norma impugnata si porrebbe pertanto in contrasto con l'articolo 3 Costituzione in quanto - «in modo irrazionale rispetto al dettato dell'articolo 75 c.p.p., considerato quale *tertium comparationis*» - nonostante la conclamata parità delle giurisdizioni, precluderebbe al danneggiato che agisca in sede civile ai fini del risarcimento del danno morale «di avvalersi di uno dei mezzi di prova più tipici e risalenti del processo civile, cioè la presunzione».

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di non fondatezza della questione.

Ad avviso della parte pubblica, il senso della norma impugnata sarebbe quello non di negare il riconoscimento dei diritti della personalità tutelati dagli articoli 2 e 3 Costituzione, ma di limitare un profilo risarcitorio privo - per la

Danno non patrimoniale risarcibile anche per sola presunzione di reato

particolare natura di quei diritti - di effettiva idoneità ripristinatoria della perdita subita.

La norma troverebbe in definitiva la propria giustificazione nell'esigenza - pur essa frutto di civiltà giuridica - di evitare che il debitore si trovi assoggettato ad un carico risarcitorio sproporzionato rispetto all'entità del fatto illecito, tanto più che, una volta ammessa la piena risarcibilità del danno morale, sarebbe difficile giustificare la limitazione della tutela risarcitoria - in una fattispecie come quella sottoposta all'esame del giudice *a quo* - ai soli congiunti e non anche ad altri soggetti legati alle vittime del sinistro da rapporti di diversa natura.

La scelta operata dal legislatore sarebbe dunque frutto di una valutazione non solo ampiamente discrezionale ma altresì riconducibile ad un sistema complessivo, «non suscettibile di riscrittura attraverso una mera pronuncia abrogativa».

Legando la possibilità del risarcimento alla natura penale dell'illecito, l'ordinamento avrebbe inteso, non irragionevolmente, attribuire valore differenziale, tenuto conto della specialità di questo tipo di danni, alla natura della condotta anziché a quella dell'evento.

Considerato in diritto - 1. - Il Tribunale di Roma - chiamato a pronunciarsi su domande di risarcimento del danno morale avanzate dai prossimi congiunti di persone decedute in un incidente automobilistico, nei confronti dei conducenti dei veicoli coinvolti, la cui responsabilità discende, secondo lo stesso giudice, esclusivamente dalla presunzione di cui all'articolo 2054, secondo comma, c.c. - solleva due diverse questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2059 c.c.

La prima, che il rimettente qualifica come principale, ha ad oggetto - con riferimento agli articoli 2 e 3 Costituzione - la previsione di risarcibilità del danno non patrimoniale «solo nei casi determinati dalla legge».

Siffatta limitazione risarcitoria sarebbe - ad avviso del rimettente - lesiva del diritto fondamentale dell'individuo alla serenità morale, tutelato dall'articolo 2 Costituzione, nonché fonte di ingiustificate disparità di trattamento tra danneggiati. Avrebbe inoltre dato causa - per effetto di orientamenti giurisprudenziali nel tempo consolidatisi - ad ingiustificate duplicazioni risarcitorie, contrastanti con l'articolo 3 Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza.

La seconda questione, indicata come subordinata, riguarda invece, con riferimento all'articolo 3 Costituzione, la medesima norma nella parte in cui escluderebbe la risarcibilità del danno non patrimoniale allorché la responsabilità dell'autore del fatto, corrispondente ad una fattispecie astratta di reato, venga affermata - come appunto nel caso di specie - in base ad una presunzione di legge.

Siffatta esclusione si porrebbe in irragionevole contrasto con il principio di parità delle giurisdizioni civile e penale, proclamato dall'articolo 75 c.p.p., precludendo al danneggiato che agisca in sede civile ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale di avvalersi di un mezzo di prova tipico del processo civile, quale la presunzione.

Presupposto interpretativo comune ad entrambe le questioni è quello - certamente non implausibile - secondo cui l'ambito di applicazione dell'articolo 2059 c.c. copre l'intera area del danno non patrimoniale, restando perciò preclusa al giudicante la possibilità di risarcire il pregiudizio alla serenità morale, derivante dalla perdita di un congiunto per fatto illecito altrui, mediante il ricorso all'articolo 2043 c.c., in combinato disposto con l'articolo 2 Costituzione

2. - Una corretta valutazione del rapporto di pregiudizialità tra le questioni oggetto del presente giudizio porta ad

Danno non patrimoniale risarcibile anche per sola presunzione di reato

invertire l'ordine di trattazione seguito dal rimettente, esaminando prioritariamente la questione sollevata, nell'ordinanza, in via subordinata.

Il rimettente infatti, in relazione ad una domanda di risarcimento del danno morale derivato agli attori dalla morte di congiunti in uno scontro tra veicoli provocato da fatto illecito altrui, ritiene di non poter accertare concretamente l'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'autore dell'illecito e di dover quindi ricorrere alla presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli, posta dall'articolo 2054, secondo comma, c.c. Pertanto il dubbio di costituzionalità da lui sollevato in ordine all'articolo 2059 c.c., nella parte relativa alla limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge (tra i quali rientra quello del danno derivante da reato, ai sensi dell'articolo 185 c.p.) in tanto può ritenersi rilevante in quanto si assuma l'esclusione di tale risarcibilità nelle ipotesi in cui il ricordato elemento soggettivo discenda da una presunzione di legge.

Ma poiché il rimettente dubita (anche) della legittimità costituzionale dell'articolo 2059 c.c. proprio sotto questo specifico profilo, è evidente come la relativa questione sia preliminare all'altra, prospettata come principale.

3. - La questione individuata come logicamente preliminare deve essere dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione.

3.1. - Il rimettente nel sollevare il dubbio di costituzionalità muove dalla ritenuta necessità, ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, dell'accertamento in concreto di un reato e, quindi, anche dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa.

Ma è proprio una interpretazione siffatta, assunta in termini di diritto vivente, a risultare del tutto dissonante rispetto alla *ratio* della norma impugnata, quale si desume dalla evoluzione legislativa e giurisprudenziale verificatasi in materia.

3.2. - Non vi è dubbio che l'articolo 2059 c.c., stabilendo che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge, circoscriveva originariamente la risarcibilità all'ipotesi, contemplata dall'articolo 185 c.p. del danno non patrimoniale derivante da reato, e le conferiva un carattere sanzionatorio, reso manifesto, tra l'altro, dalla stessa relazione al codice civile, secondo la quale «soltanto nel caso di reato è più intensa l'offesa all'ordine giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo».

Coerentemente a ciò, si riteneva, poi, che il riferimento al reato, contenuto nell'articolo 185 c.p., dovesse essere inteso nel senso della ricorrenza in concreto di una fattispecie criminosa in tutti i suoi elementi costitutivi, anche di carattere soggettivo. Con la conseguente inoperatività, in tale ambito, della presunzione di legge destinata a supplire la prova, in ipotesi mancante, della colpa dell'autore della fattispecie criminosa.

3.3. - L'indirizzo interpretativo riassuntivamente esposto risulta, tuttavia, destinato ad entrare in crisi per effetto della richiamata evoluzione sull'area di risarcibilità del danno non patrimoniale.

Da un lato, infatti, il legislatore ha introdotto ulteriori casi di risarcibilità del danno non patrimoniale estranei alla materia penale, riguardo ai quali è del tutto inconferente qualsiasi riferimento ad esigenze di carattere repressivo (si pensi, ad esempio, alle azioni di responsabilità previste dall'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, per i danni derivanti da ingiusta privazione della libertà personale nell'esercizio di funzioni giudiziarie; dall'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, per i danni derivanti dal mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo).

Danno non patrimoniale risarcibile anche per sola presunzione di reato

Dall'altro, la giurisprudenza - sia pure muovendosi nell'ambito di operatività dell'articolo 2043 c.c., nel corso di un travagliato itinerario interpretativo nel quale questa Corte è ripetutamente intervenuta - ha da tempo individuato ulteriori ipotesi di danni sostanzialmente non patrimoniali, derivanti dalla lesione di interessi costituzionalmente garantiti, risarcibili a prescindere dalla configurabilità di un reato (*in primis* il cosiddetto danno biologico). Il mutamento legislativo e giurisprudenziale venutosi in tal modo a realizzare ha fatto assumere all'articolo 2059 c.c. una funzione non più sanzionatoria, ma soltanto tipizzante dei singoli casi di risarcibilità del danno non patrimoniale.

Su tale base, pertanto, anche il riferimento al «reato» contenuto nell'articolo 185 c.p., in coerenza con la diversa funzione assolta dalla norma impugnata, non postula più, come si riteneva per il passato, la ricorrenza di una concreta fattispecie di reato, ma solo di una fattispecie corrispondente nella sua oggettività all'astratta previsione di una figura di reato. Con la conseguente possibilità che ai fini civili la responsabilità sia ritenuta per effetto di una presunzione di legge.

Del resto, è significativo come la stessa giurisprudenza di legittimità abbia affermato, in relazione al reato commesso da persona non imputabile, che la risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell'articolo 2059 c.c., in relazione all'articolo 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato punibile per il concorso di tutti gli elementi a tal fine rilevanti per la legge penale, essendo sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto dalla legge come reato.

Sicché può dirsi che, anche sotto l'aspetto della complessiva coerenza del sistema, la tesi che alla parola «reato» attribuisce il significato di fatto (solo) astrattamente previsto come tale dalla legge risulta certamente non estranea alla stessa giurisprudenza, pur richiamata dal rimettente a sostegno della contraria opinione.

Né, d'altro canto, potrebbe ancora invocarsi, quale argomento a favore della tesi opposta, una asserita prevalenza della giurisdizione penale rispetto a quella civile.

L'articolo 75 c.p.p. ha definitivamente consacrato il principio di parità delle giurisdizioni, cosicché perfino la possibilità di giudicati contrastanti in relazione al medesimo fatto, ai diversi effetti civili e penali, costituisce evenienza da considerarsi ormai fisiologica.

3.4. - Occorre da ultimo considerare che l'indirizzo interpretativo assunto dal rimettente come diritto vivente risulta disatteso, successivamente all'ordinanza di rimessione, dalla stessa giurisprudenza di legittimità.

Giova al riguardo premettere - pur trattandosi di un profilo solo indirettamente collegato alla questione in esame - che può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall'articolo 2059 c.c. si identificerebbe con il cosiddetto danno morale soggettivo. In due recentissime pronunce (Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828), che hanno l'indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, viene, infatti, prospettata, con ricchezza di argomentazioni - nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale - un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (articolo 32 Costituzione); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.

Danno non patrimoniale risarcibile anche per sola presunzione di reato

Per quanto specificamente riguarda il tema - che qui ci occupa - della risarcibilità del danno non patrimoniale in caso di colpa presunta, altre, anch'esse recentissime, sentenze del giudice di legittimità, muovendo dalla «sempre più avvertita esigenza di garantire l'integrale riparazione del danno ingiustamente subito (...) nei valori propri della persona, anche in riferimento all'articolo 2 Costituzione», sono giunte all'enunciazione di un principio di diritto perfettamente coerente con le considerazioni sin qui svolte. Si afferma, infatti, in tali pronunce che alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex articoli 2059 c.c. e 185 c.p. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nei casi di cui agli articoli 2051 e 2054 c.c., «debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato» (Cass., 12 maggio 2003, nn. 7281 e 7282).

Sicché, nessun ostacolo sussiste, neppure sotto l'aspetto di un contrario diritto vivente, all'accoglimento di una interpretazione opposta a quella da cui muove il rimettente nel sollevare il dubbio di costituzionalità.

3.5. - Conclusivamente, l'articolo 2059 c.c. deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge.

Resta in tal modo superato il dubbio di legittimità costituzionale originato da una contraria lettura della norma, mentre la concreta possibilità di una tutela risarcitoria dei danneggiati nel giudizio principale rende evidentemente priva di rilevanza e, pertanto, inammissibile l'ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2059 c.c., prospettata dal medesimo rimettente in riferimento agli articoli 2 e 3 Costituzione e diretta a censurare la limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi stabiliti dalla legge.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale dichiaranon fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2059 del codice civile sollevata, in riferimento all'articolo 3 Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe;

dichiarainammissibile l'ulteriore questione di legittimità costituzionale della medesima norma, sollevata dallo stesso rimettente in riferimento agli articoli 2 e 3 Costituzione